

Verbale di Verifica

strategia_decreto_ingiuntivo · 01/07/2026, 17:05:33

Affidabilità: Media 2 citazioni: 2 verificate, 0 non verificabili, 0 probabilmente inventate · 9 criticità

Bozza di atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1547/2025 del Tribunale di Roma, incentrata sull'inesatto adempimento della fornitura e sulla legittima sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c.

Verificato da: Claude · ChatGPT · Gemini · Grok

Controllo delle citazioni

Citazione	Esito	Nota
art. 1460 c.c.	Verificata	Eccezione di inadempimento, norma vigente e pertinente; da confermare su Normattiva l'applicabilità concreta subordinata alla qualificazione del contratto. Esistenza dell'articolo confermata nel Codice Civile (indice Normattiva).
art. 649 c.p.c.	Verificata	Sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto; norma vigente, ma la sua utilità dipende dall'accertamento dell'esecutorietà del decreto, non risultante dai materiali.

Punti deboli

- **[Alta]** Termine per proporre opposizione: i materiali riportano solo la data di notifica (3 marzo 2025) ma non il contenuto del decreto; occorre verificare con la massima urgenza l'esatta scadenza (termine ordinario o eventualmente abbreviato/prolungato) e se il termine sia ancora pendente. Un errore sulla decorrenza rende inammissibile l'opposizione.
- **[Alta]** Non è nota la provvisoria esecutività del decreto: da verificare immediatamente per valutare il rischio di azioni esecutive e la necessità/formulazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c.
- **[Alta]** I vizi sono allegati ma non provati: fotografie e DDT potrebbero non dimostrare tecnicamente la classe del cemento e la non conformità dei laterizi; verosimile necessità di CTU e di conservare campioni del materiale.
- **[Media]** Qualificazione del contratto (vendita, somministrazione o appalto) non desumibile dai materiali: incide su termini di denuncia dei vizi, rimedi e prescrizione; da esaminare l'ordine e le condizioni contrattuali prima di consolidare la strategia.
- **[Media]** Momento della scoperta dei vizi non accertato: la tempestività della denuncia del 20 ottobre 2024 dipende dalla scoperta, non necessariamente coincidente con la consegna del 12 ottobre 2024 (soprattutto per vizi occulti come la classe del cemento).

- **[Media]** Profili in rito (prova scritta ex art. 633 c.p.c., competenza territoriale, corretta individuazione delle parti) non verificabili senza il fascicolo monitorio: da acquisire ed esaminare.
- **[Media]** Non risulta la prova di ricezione della raccomandata da parte della fornitrice; da procurare la ricevuta di ritorno.
- **[Bassa]** Dati anagrafici, fiscali, PEC, indirizzi, procura, difensore, valore ai fini del contributo unificato e data d'udienza da completare; eventuale opportunità di strutturare una domanda riconvenzionale (riduzione del prezzo / risoluzione) da valutare in base agli approfondimenti.
- **[Bassa]** La formula 'non risulta' un verbale di accettazione senza riserve non equivale a prova certa della sua inesistenza; da confermare presso il cliente.

Seconda opinione

Le opinioni concordano integralmente sui fatti di base e sull'impostazione difensiva (opposizione fondata su vizi/difformità e legittima sospensione del pagamento), ma divergono sul termine di opposizione (Opinion 2 e 3 lo indicano con eccessiva certezza al 12/14 aprile 2025, Opinion 1 invita a verificarlo, mentre altra opinione lo ritiene indeterminabile) e sul grado di certezza della prova dei vizi, sopravvalutato da Opinion 2 e più prudentemente trattato da Opinion 1.

Attestazione di riservatezza

Prima di qualsiasi elaborazione, i documenti della pratica sono stati anonimizzati in locale: ogni dato identificativo (nomi delle parti, dati personali) è stato rimosso e sostituito con segnaposto. Sono stati anonimizzati **4** elementi su **1** documento/i. Nessun dato identificativo del cliente o della controparte è stato trasmesso ai modelli di intelligenza artificiale.

Elaborato verificato

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

con istanza, ove occorra, di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.

Per

il sig. **[ASSISTITO]**, titolare dell'omonima impresa **[dati da completare]**, C.F./P.IVA **[●]**, con sede/residenza in **[●]**, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. **[●]**, C.F. **[●]**, PEC **[●]**, presso il cui studio in **[●]** elegge domicilio,

attore opponente

contro

[CONTROPARTE], in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA [●], con sede in [●], PEC [●], già ricorrente nel procedimento monitorio definito con decreto ingiuntivo n. 1547/2025 del Tribunale di Roma,

convenuta opposta

PREMESSO CHE

1. In data 3 marzo 2025 è stato notificato al sig. [ASSISTITO], titolare dell'omonima impresa, il decreto ingiuntivo n. 1547/2025, emesso dal Tribunale di Roma su ricorso di [CONTROPARTE].
2. Con tale provvedimento è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 45.000,00, oltre interessi e spese, asseritamente dovuta quale corrispettivo per forniture di materiali edili.
3. Le forniture cui si riferisce la pretesa monitoria sono state consegnate in data 12 ottobre 2024 e presentavano gravi difformità qualitative rispetto a quanto ordinato, essendo stati consegnati cemento di classe inferiore rispetto a quello pattuito e laterizi non conformi all'ordine sottoscritto.
4. L'opponente ha contestato per iscritto tali difformità con raccomandata del 20 ottobre 2024, rimasta priva di riscontro da parte della fornitrice.
5. In ragione dell'inesatto adempimento, l'opponente ha sospeso il pagamento del corrispettivo in attesa della sostituzione della merce non conforme, sostituzione che non è mai avvenuta.
6. Non risulta che l'opponente abbia sottoscritto alcun verbale di accettazione senza riserve della merce consegnata.
7. L'opponente dispone, a sostegno delle proprie ragioni, dell'ordine sottoscritto, dei documenti di trasporto relativi alla consegna, della raccomandata di contestazione del 20 ottobre 2024 e di fotografie del materiale consegnato.
8. La pretesa creditoria azionata in via monitoria è, per le ragioni che si esporranno, infondata in fatto e in diritto.

Tutto ciò premesso, il sig. [ASSISTITO], come sopra rappresentato e difeso,

CITA

[CONTROPARTE], in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, all'udienza del giorno **[data da individuare nel rispetto dei termini di legge]**, ora di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di legge e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di legge e che in difetto di costituzione si procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le conclusioni di seguito rassegnate.

MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE

1. Sulla natura del giudizio e sull'onere della prova

L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente assume la posizione formale di attore ma quella sostanziale di convenuto, mentre l'opposta [CONTROPARTE] conserva la posizione sostanziale di attore, gravata dell'onere di provare il fondamento della propria pretesa, ossia l'esistenza del rapporto di fornitura e l'esatto adempimento della propria obbligazione. Spetterà dunque all'opposta dimostrare la conformità della merce consegnata rispetto a quanto ordinato, prima ancora che l'esigibilità del corrispettivo richiesto.

2. Inesatto adempimento della fornitura e insussistenza del credito

I materiali consegnati in data 12 ottobre 2024 non corrispondevano a quanto ordinato: il cemento risultava di classe inferiore rispetto a quella pattuita e i laterizi non erano conformi all'ordine sottoscritto. Tali gravi difformità qualitative integrano un inesatto adempimento dell'obbligazione della fornitrice, con la conseguenza che il corrispettivo di euro 45.000,00 non può ritenersi dovuto nei termini richiesti, essendo riferito a una prestazione eseguita in modo difforme rispetto al pattuito. La denuncia delle difformità è stata effettuata tempestivamente per iscritto con la raccomandata del 20 ottobre 2024, come si dirà.

3. Legittimità della sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c.

L'opponente ha sospeso il pagamento del corrispettivo non arbitrariamente, ma in ragione dell'inadempimento della fornitrice e in attesa della sostituzione della merce non conforme. La condotta dell'opponente è coerente con la natura sinallagmatica del rapporto e trova fondamento nell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (*inadimplenti non est adimplendum*): a fronte di una fornitura qualitativamente difforme e mai sostituita, non può pretendersi il pagamento integrale del corrispettivo come se la prestazione fosse stata correttamente eseguita.

4. Tempestività della contestazione e assenza di accettazione senza riserve

La contestazione scritta con raccomandata del 20 ottobre 2024, a fronte di una consegna del 12 ottobre 2024, è avvenuta tempestivamente. Tale contestazione è rimasta priva di riscontro e la merce non è mai stata sostituita. Rileva altresì che non risulta sottoscritto dall'opponente alcun verbale di accettazione senza riserve della merce: circostanza che esclude che possa ritenersi pacifica l'accettazione dei materiali o la rinuncia a far valere le difformità riscontrate.

5. Contestazione della prova del credito

Sulla base dei documenti disponibili, la pretesa monitoria risulta contestata in fatto e in diritto. Spetterà all'opposta dimostrare non solo la sussistenza, l'esigibilità e l'esatto ammontare del credito,

ma anche la conformità della merce consegnata rispetto all'ordine, fatto che l'opponente fermamente contesta.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE, OVE OCCORRA

Ove il decreto ingiuntivo n. 1547/2025 risulti munito di provvisoria esecuzione, l'opponente chiede che la stessa venga sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ricorrendo gravi motivi fondati sulla contestazione documentata della fornitura, sulla tempestiva denuncia scritta delle difformità rimasta priva di riscontro e sulla mancata sostituzione della merce.

MEZZI DI PROVA E PRODUZIONI

L'opponente produce, o si riserva di produrre, la seguente documentazione:

- decreto ingiuntivo n. 1547/2025 del Tribunale di Roma e relata di notificazione del 3 marzo 2025;
- ordine sottoscritto relativo alla fornitura;
- documenti di trasporto relativi alla consegna del 12 ottobre 2024;
- raccomandata di contestazione del 20 ottobre 2024, con relativa prova di spedizione/ricezione ove disponibile;
- fotografie del materiale consegnato.

L'opponente chiede inoltre, ove ritenuto necessario, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, sulla base della documentazione disponibile e dei materiali eventualmente ancora esaminabili, la conformità o difformità della merce consegnata rispetto all'ordine, con particolare riguardo alla classe del cemento e alla conformità dei laterizi, e si riserva ogni ulteriore mezzo istruttorio, ivi compresa la prova testimoniale, nei limiti di ammissibilità.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:

- in via preliminare, dichiarare ammissibile e tempestiva la presente opposizione;
- ove il decreto ingiuntivo n. 1547/2025 risulti provvisoriamente esecutivo, sospendere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
- nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza, totale o comunque parziale, del credito azionato da [CONTROPARTE] nei confronti dell'opponente, per inesatto adempimento della fornitura e legittima sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c.;
- per l'effetto, revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1547/2025 emesso dal Tribunale di Roma, con rigetto di ogni domanda e pretesa dell'opposta perché infondata

- in fatto e in diritto;
5. in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta debenza di somme, accertare la riduzione del corrispettivo dovuto in ragione delle difformità qualitative della fornitura, nella misura che risulterà provata in corso di causa;
6. con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

Dichiarazione di valore. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro 45.000,00, corrispondente all'importo ingiunto oltre interessi e spese.

Luogo, data

Avv. [●]

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto sig. [ASSISTITO], titolare dell'omonima impresa [●], delega l'Avv. [●] a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1547/2025 del Tribunale di Roma, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Elegge domicilio presso lo studio del difensore in [●].

Luogo, data

Firma [ASSISTITO]

Per autentica

Avv. [●]

Esclusione di responsabilità

JusVeritas è uno strumento software di supporto basato su intelligenza artificiale, fornito da DigitalVisionAir S.r.l. ("LookVay"). L'analisi che precede è generata automaticamente da modelli di IA e ha natura meramente informativa e di ausilio: non costituisce parere legale, non sostituisce il giudizio del professionista e non instaura alcun rapporto professionale.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), JusVeritas è un sistema di intelligenza artificiale destinato a coadiuvare un professionista ed è soggetto a sorveglianza umana significativa: ogni risultato, comprese le citazioni normative e giurisprudenziali, deve essere verificato dall'utente prima di qualsiasi utilizzo. I contenuti generati possono essere incompleti, inesatti o contenere riferimenti errati o inesistenti.

La decisione finale, la validazione e la sottoscrizione del presente elaborato competono esclusivamente all'avvocato (o al professionista) che utilizza JusVeritas, il quale ne assume ogni responsabilità. DigitalVisionAir S.r.l. e LookVay forniscono il software "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, e non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili per il contenuto delle analisi, per errori od omissioni, né per decisioni, atti o danni derivanti dall'uso di questo documento o del servizio.

Metodologia (informativa - può essere eliminata)

Questo documento è stato prodotto da JusVeritas, un sistema di verifica multi-modello. Il documento anonimizzato è stato analizzato in modo indipendente dai seguenti modelli di intelligenza artificiale: **Claude, ChatGPT, Gemini, Grok**. I modelli hanno poi esaminato in modo incrociato le rispettive analisi e un modello giudice finale (**Claude**) ne ha consolidato il risultato. L'esistenza e la correttezza delle citazioni sono state valutate dai modelli in base alle loro conoscenze e, ove disponibile, a ricerche web: si tratta di una valutazione assistita, NON di un riscontro su fonti ufficiali. Le norme vanno confermate su Normattiva; le sentenze vanno riscontrate sulle banche dati ufficiali (CED della Corte di Cassazione o repertori equivalenti) prima di qualsiasi utilizzo.

Questa sezione è puramente informativa sul metodo seguito e può essere eliminata prima dell'uso del documento.